

Titolare del trattamento

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO FALERNA NOCERA TERINESE

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796

Tel.0968 95056 Fax 0968 925807

e-Mail – czic82500a@istruzione.it --czic82500a@pec.istruzione.it--Web – www.ic-falerna-nocera.edu.it



rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico pro-tempore Licia Marozzo

INFORMATIVA

per la verifica del Green Pass

Treatmento dei dati personali connesso all'attuazione del D.L. 111/2021

“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e del D.L. 122/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”
(art.13 Regolamento UE 2016/679)

Premessa

Il D.L. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, e il D.L. 122/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” dispongono una serie di misure di sicurezza fino al 31 dicembre 2021, e lo svolgimento in presenza dell'attività didattica (salvo diverse deroghe in relazione al verificarsi di casi eccezionali e di necessità). I Decreti dispongono che, oltre al personale scolastico, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto ad esibire la **certificazione verde Covid-19** (esclusi i bambini, gli alunni e gli studenti); la misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il mancato rispetto si configura, per il personale, come assenza ingiustificata e, di conseguenza, saranno attuate le procedure amministrative previste, per le quali si rimanda al Decreto e al parere tecnico del M.I. con Nota del 13 agosto 2021, n. 1237. Per tutti gli altri utenti, il mancato rispetto comporta l'impossibilità di accedere ai locali dell'istituzione scolastica a qualunque titolo.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'attuazione del D.L. 111/2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e delle disposizioni e note ad esso connesse (nota M.I. 22 luglio 2021, n. 1107 - D.M. 6 agosto 2021, n. 257 - Nota tecnica del M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237); del D.L. 122/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.

Tipologia di dati e categorie di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa, i dati oggetto di trattamento possono essere quelli necessari alla **verifica del possesso e validità del green pass** da parte di tutto il personale scolastico e di chiunque voglia accedere ai locali dell'istituzione scolastica. Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

Come disposto dal Garante privacy, “Non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali anti Covid e della condizione sanitaria da parte dei Dirigenti scolastici: devono limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida”, che di fatto vieta la creazione di liste di vaccinati e non vaccinati. Non sarà dunque acquisito e registrato



INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” (D.L. 111/2021) e “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” (D.L. 122/2021)

alcun dato sulla posizione vaccinale del dipendente e degli esterni che accedono ma solo l'esito della verifica del green pass. Il personale delegato alla verifica non tratterà o acquisirà copia del certificato, ma si limiterà a verificarne la validità ed eventualmente annotarne l'esito.

La categoria di interessati è rappresentata da TUTTO il Personale scolastico, a tempo determinato e indeterminato, e TUTTI gli esterni (famiglie, consulenti, fornitori, ditta di pulizie, corrieri, ecc...) che a qualunque titolo e per qualunque scopo debbano accedere ai locali dell'istituzione scolastica.

Natura obbligatoria del conferimento dei dati e modalità di raccolta dei dati

L'esibizione della certificazione verde Covid-19 per l'accesso a scuola è OBBLIGATORIA e non è necessario il consenso dell'interessato. Il rifiuto del conferimento determina l'impossibilità di accedere a scuola, e per il dipendente anche l'avvio delle procedure amministrative per assenza ingiustificata.

La verifica del green pass e il trattamento dei dati connessi, saranno realizzati con modalità elettroniche (tablet/smartphone/pc). Il personale delegato alla verifica da parte del Dirigente Scolastico potrà effettuare le operazioni di verifica utilizzando la specifica app VerificaC19 (sviluppata dal Ministero della Salute tramite SOGEI) installata su un dispositivo mobile (tablet o smartphone) che non memorizza alcun dato sul dispositivo utilizzato e consente il funzionamento anche in modalità offline (cioè senza connessione internet). Gli unici dati visualizzabili dal verificatore sono: cognome, nome, data di nascita ed esito della verifica. L'applicazione non mostra alcun dato sanitario e relativo alla posizione vaccinale dell'interessato.

L'esito delle verifiche potrà essere annotato su un documento cartaceo o digitale, che sarà poi trasmesso al personale amministrativo per le pratiche di propria competenza (es. sostituzioni e/o procedura di assenza ingiustificata per il personale privo di green pass).

Comunicazione/Diffusione dei dati trattati

I dati rilevati nelle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 non saranno diffusi in alcun modo ma, eventualmente, comunicati nei casi previsti dalla normativa alle autorità e/o enti per i quali tali dati siano necessari all'espletamento delle procedure di propria competenza (provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori).

Conservazione dei dati e personale autorizzato al trattamento

I dati saranno conservati dal Titolare del Trattamento per il periodo necessario all'attuazione delle misure e procedure previste. Il trattamento è effettuato da personale interno conformemente alle attività di propria competenza: Dirigente Scolastico, DSGA, Collaboratori scolastici delegati alle operazioni di verifica del green pass, Assistenti amministrativi per le pratiche di propria competenza. Il personale è autorizzato e istruito al trattamento dati (art. 29 GDPR).

Diritti dell'Interessato e reclamo

L'Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione (nella misura in cui gli stessi siano applicabili in considerazione delle finalità perseguite). L'interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre reclamo direttamente all'autorità di controllo o promuovere un'azione dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Dott.ssa Anna CIMA, sede legale Via Dogana, 295 – 87032 Amantea (CS), Tel. 328.8923614
e-mail indica@infocima.it, Pec info@pec.infocima.it



INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” (D.L. 111/2021) e “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” (D.L. 122/2021)